

ALLEGATO "C" ATTO N. 25172/8945 REP.

STATUTO

Art. 1 - Denominazione - sede - durata

E' corrente un'associazione denominata "Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione (SIPRe)", con sede in Roma, Via Appia Nuova n. 96 e può istituire sedi secondarie e/o uffici. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Oggetto sociale

La S.I.P.Re è una società scientifica, aconfessionale, apartitica e non ha fini di lucro.

L'associazione ha lo scopo di:

- a) contribuire alla conoscenza dell'essere umano attraverso lo studio, la formazione, la ricerca ed il confronto, interno ed esterno ad essa, secondo l'orientamento di Psicoanalisi della Relazione;
- b) garantire e tutelare la qualità professionale dei soci;
- c) favorire e sostenere i soci che, singolarmente o in gruppo, promuovano l'applicazione del modello SIPRe in ogni ambito operativo.

Art. 3 - Attività istituzionali

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l'associazione potrà:

- organizzare scuole, corsi, anche riconosciuti da organismi pubblici e privati nazionali ed internazionali;
- organizzare seminari, convegni, congressi, pubblicazioni e collaborazione con altri Enti e/o Associazioni aventi le stesse finalità, nonché con cattedre e scuole, istituzioni universitarie e non, italiane e straniere;
- tenere l'elenco ufficiale di coloro che considera qualificati all'esercizio della professione;
- organizzare, in proprio o in collaborazione con altri enti, attività e servizi deputati alla promozione e all'applicazione del modello SIPRe in ogni ambito operativo.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà altresì:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutarie,

tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'associazione;

d) acquisire finanziamenti dai soci sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 - Soci

Possono far parte dell'associazione persone fisiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione.

L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

I soci si dividono in:

1) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione;

2) soci effettivi: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;

3) soci onorari: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, per particolari motivi di prestigio scientifico e di alte qualità culturali e professionali, con decisione da sottoporre a ratifica della successiva assemblea.

Art. 5 - Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno il diritto di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota di associazione e della quota associativa annuale secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

I soci possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando per effetto di grave inadempimento non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall'Assemblea con delibera motivata a maggioranza dei due terzi.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale inviata al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 8 - Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei, di cui si

abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in uno dei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'assemblea è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti presentati dal Consiglio Direttivo;
- d) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- f) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- g) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- h) delibera su ogni altra questione ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la

devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

In assemblea è ammessa delega ad altro socio, ma ogni socio non può rappresentare per delega più di due altri soci.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla Legge e dallo statuto; in sede di nomina possono essere indicati limiti ai poteri degli amministratori, fermo restando che le decisioni sui seguenti atti spettano comunque all'assemblea dei soci:

- a) acquisto e vendita di beni immobili;
- b) concessione di garanzie reali e personali quali fideiussioni.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quattro membri fino ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto.

I consiglieri eleggono fra loro, a maggioranza assoluta, il Presidente ed il Vice-Presidente ed eventualmente il Segretario ed il Tesoriere.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora per qualsiasi motivo viene a mancare la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o

la maggioranza degli stessi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- g) coordinare e vigilare sull'organizzazione delle attività dell'associazione attraverso i suoi organismi;
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- i) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- j) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno tre Consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purchè con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le adunanze del consiglio si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purchè:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Art. 10 - Presidente dell'associazione

La firma e la rappresentanza, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o al Vicepresidente, la cui firma costituisce per i terzi conferma dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera dell'organo amministrativo stesso, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ed, in sua assenza, il Vicepresidente hanno il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) sovrintendere alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, tenendo anche aggiornata la contabilità, i registri contabili, il Registro dei Verbali dell'Assemblea, il Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed il Registro dei soci, salvo che a tali mansioni non siano delegati il Segretario o un Tesoriere appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo;
- d) firmare tutti gli atti relativi all'attività dell'associazione.

Art. 11 - Istituti e Centri

Gli Istituti e i Centri sono i principali rami operativi dell'associazione.

Essi si occupano della formazione in Psicoanalisi della Relazione e delle possibili attuazioni dell'intervento

dell'associazione sul territorio.

Art. 12 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) dalle quote associative versate dai soci all'atto dell'associazione o da altre quote espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale;
- c) da contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) da tutti gli altri proventi eventualmente conseguiti dalla Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Costituiscono entrate dell'Associazione:

- a) redditi derivanti dal patrimonio di cui al presente articolo;
- b) eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
- c) contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- d) entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Le somme versate dai soci all'atto dell'associazione e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 13 - Bilancio

L'esercizio dell'associazione decorre dal 1° (primo) luglio di ogni anno al 30 (trenta) giugno dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Art. 13 bis - Revisore dei conti

La gestione dell'associazione è controllata da un revisore, anche non socio, nominato dall'assemblea degli associati, tra persone iscritte nel registro dei revisori contabili tenuto dal ministero di giustizia.

Il revisore dura in carica tre anni, oppure per il minor termine stabilito all'atto della nomina, ed è rieleggibile.

Il revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigerà una relazione ai bilanci

annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo.

Il revisore ha facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo ed alle assemblee dei soci.

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 8.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione.

Art. 15 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

FIRMATO: FABIO VANNI

SERGIO CALESELLA

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE. BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.